

Esente dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 82, comma 3 D.Lgs 117/2017 corretto art. 26, D.Lgs 105/2018

A.N.L.A.I.



C.F. 93061500190

Verbale di Assemblea Straordinaria del 05/06/2022

L'anno 2022, il giorno 05, del mese di giugno, alle ore 18:00, presso la SEDE di Via Calatafimi 2, 26100 Cremona, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana aps, convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente in carica sulle norme del terzo settore in vigore;
2. Modifica statutaria relativa al logo da porre nell'atto costitutivo e regolamento e vari documenti associativi;
3. Modifiche allo statuto in base alla nuova legge del Terzo Settore e iscrizione al RUTS
4. Modifica atto costitutivo
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Nicolini Gualtiero, verbalizza il Sig. Sivalli Antonio

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dallo statuto contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo, che sono presenti n° 12 soci su n°12 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra i motivi e le norme che regolano il terzo settore e del motivo registrare il nuovo atto costitutivo e il nuovo Statuto.

Sul punto 2 si apre la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente pertanto si passa alla votazione che avviene con voto unanime.

Sul punto 3 dell'ordine del Giorno le modifiche allo Statuto passano con voto unanime

Sul Punto 4 dell'ordine del giorno il Presidente spiega i motivi per registrare il nuovo atto costitutivo e chiede ai soci presenti di indicare 7 membri fondatori, approvato il nuovo atto costitutivo e i 7 soci fondatori viene messo tutto ai voti che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per l'espletamento di ogni adempimento inerente quanto deliberato.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sivalli Antonio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sivalli Antonio', with a horizontal line extending to the right.

Il Presidente

Car. Prof. Gualtiero Nicolini

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Car. Prof. Gualtiero Nicolini', with a long horizontal line extending to the right.

E' copia conforme all'originale registrato a
Cronaca il. **07 GIU 2022** al N. **968** Serie 3
privati - Esatti Euro
149.222.000 968000 // **HH**



IMPIEGATO REPOSTO
Maria Pia Guarnelli



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 82, comma 3 D.Lgs 117/2017 corretto art. 26, D.Lgs 105/2018

ATTO COSTITUTIVO "Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana APS"

L'anno 2022 il mese di GIUGNO , presso la sede legale dell'associazione di promozione sociale "in VIA LEVI 8 CREMONA (CR) N. 7 sono presenti i seguenti signori:

1. NICOLINI GUALTIERO nato a BOLZANO il 05/10/1941 residente a CREMONA cap 26100 in via LEVI 8 codice fiscale NCLGTR41R05A952V
2. FERNARDO SALVADOR IDO SANTOS LIMA nato a SOUTO -SMF (PORTOGALLO) il 09/02/1962 residente A CREMONA cap 26100 in via VIRGILIO N 1 codice fiscale DSSFNN62B09Z128D
3. SIVALLI ANTONIO NATO A CREMONA IL 24/03/1979 RESIDENTE IN VESCOVATO CAP 26039 VIA SOLFERINO N 17 CODICE FISCALE SVLNNTN79C24D150Y
4. SAULO DANTAS-BARRETO NATO A RECIFE (BRASILE) IL 14/08/1964 RESIDENZA AV.VIDEIRAS, 110 CEP 13.289-744 VINHEDO SP- BRASILE CODICE FISCALE DNTSLA64M14Z602S
5. GERARDO DEL PESCE NATO A MONTORO INFERIORE IL 25/08/1941 RESIDENTE IN CREMONA CAP 26100 VIA CAPRERA N 23 CODICE FISCALE DLPGRD41M25F693N
6. MAGGI SERGIO PALMIRO NATO A CREMONA IL 29/06/1951 RESIDENTE IN CREMONA CAP 26100 VIA PAMPURINO ALESSANDRO 58 CODICE FISCALE MGGSGP51H29D150U
7. FERRARI ALESSIO NATO A CROTTA D'ADDA IL 31/08/1957 E RESIDENTE IN AQUANEGRA CREMONESE CR CAP 26020 VIA STRADIVARI N 3 CODICE FISCALE FRRLSS57M31D186Q

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. CAV PROF GUALTIERO NICOLINI il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. SIVALLI ANTONIO quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, avente la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIUTERIA ARTISTICA ITALIANA APS". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in via LEVI n. 8, in CREMONA ;

Atto costitutivo Associazione di Promozione Sociale



ART.4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore ,attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da (5) membri e nominano a farne parte i signori:

1. CAV PROF GUALTIERO NICOLINI
2. CAV UFF DUGO SALVATORE
3. SIVALLI ANTONIO
4. MAGGI SERGIO PALMIRO
5. EDRIO EDREW

A presidente viene eletto il Signor CAV PROF GUALTIERO NICOLINI .

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. CAV UFF SALVATORE DUGO (Vicepresidente);

Sig. SIVALLI ANTONIO (Segretario);

Sig. MAGGI SERGIO PALMIRO (Consigliere);

Sig. EDRIO EDREW (Consigliere).

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 3 anni.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2022, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di euro DIECI € 10,00

Per gli anni successivi al 2022 in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2022.

È parte integrale del presente atto lo statuto, definito su 36 articoli di seguito specificati, steso su 14 fogli dattiloscritti.

ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5, D.LGS 117/2011

ESENTE DALL'IMPOSTA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3 D.LGS 117/2011

COMMA 5 ART. 26,

D.LGS 159/2008



A.N.L.A.I.



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO,
FIRME DEI COSTITUENTI

1. *Nicola Felho*
2. *[Signature]*
3. *Suella Ant*
4. *Luigi Paul Bus*
5. *Antonio del Ponte*
6. *[Signature]*
7. *Alessio Ferrari*



ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIUTERIA ARTISTICA ITALIANA – APS

CODICE FISCALE 93061500190

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Cremona, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata “Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana - APS” l'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione “Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana - APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: culturale

- i. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio , ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2014 n.42, e successive modifiche
- ii. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- iii. Attività editoriali: promuovere o curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testate, dispense, notiziari, indagini, giornali, pubblicazioni di atti di convegni, seminari, studi di ricerca
- iv. Organizzare convegni e Concorsi di Liuteria
- v. Organizzare corsi di formazione di Liuteria

Esente dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 82,comma 3 D.Lgs 117/2017 corretto art. 26,D.Lgs 105/2018



- vi. Svolgere tutte le attività ritenute utili per il raggiungimento dei fini dell'Associazione che propone attività che possono essere svolte in collaborazione con soggetti italiani o esteri.
- vii. Realizzare, gestire,affittare,assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti attrezzature e materiali necessari.
- viii. Compiere nei limiti e con l'osservanza delle modalità di legge, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché ricevere sovvenzioni contributi, mutui,finanziamenti pubblici o privati.
- ix. L'Associazione può esercitare a norma dell'art.7 del D.Lgs 117/2017 anche attività di raccolta fondi in qualsiasi forma,anche informa organizzata e continuativa attraverso la richiesta ai terzi di donazioni,lasciti,e contributi di natura non corrispettiva; mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi (esempio di modico valore) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e con il pubblico.
- x. L'associazione può esercitare a norma dell'art.6 del D. Lgs 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie,e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo

Art. 4. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 5. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle

Esente dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 82,comma 3 D.Lgs 117/2017 corretto art. 26,D.Lgs 105/2018

associazioni di promozione sociale aderenti.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto. I regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Ogni associato purchè iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per le elezioni del Consiglio Direttivo, nonché se maggiorenne ha diritto ha candidarsi per il Consiglio Direttivo .

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo presso la sede sociale entro 10 giorni dalla richiesta l'associato potrà visionare i predetti libri affiancato dal Segretario.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



Perdita della qualità di socio

Art. 9. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 10. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli

Esente dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 82,comma 3 D.Lgs 117/2017 corretto art. 26,D.Lgs 105/2018



infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n117

I soci hanno pari opportunità all'interno dell'Associazione e non vengono discriminati per razza o orientamento sessuale.

Sostenitori

Art. 11. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 12. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto

Esente dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 82,comma 3 D.Lgs 117/2017 corretto art. 26,D.Lgs 105/2018



a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

Esente dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 82, comma 3 D.Lgs 117/2017 corretto art. 26, D.Lgs 105/2018

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



Art. 16. L'Assemblea ordinaria:

1. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
2. nomina e regola, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
3. approva il bilancio consultivo e il bilancio sociale
4. delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
5. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione.
6. Approva il regolamento dei lavori dell'Assemblea
7. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria

1. Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto
2. Delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell'associazione
3. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo allo statuto alla sua competenza.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione

Esente dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 82, comma 3 D.Lgs 117/2017 corretto art. 26, D.Lgs 105/2018



del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 19. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta dagli associati ovvero indicata dagli aventi diritto nell'Assemblea Ordinaria.

Il Primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente dall'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Esente dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 82,comma 3 D.Lgs 117/2017 corretto art. 26,D.Lgs 105/2018



Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

Esente dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 82,comma 3 D.Lgs 117/2017 corretto art. 26,D.Lgs 105/2018



- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Esente dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 82,comma 3 D.Lgs 117/2017 corretto art. 26,D.Lgs 105/2018



L'Organo di controllo

Art. 26.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire, che siano iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Revisore legale dei conti

Art. 37. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o

Esente dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 82, comma 3 D.Lgs 117/2017 corretto art. 26, D.Lgs 105/2018



una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 29. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;



- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 32. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 33. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 34. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Esente dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art 82,comma 3 D.Lgs 117/2017 corretto art. 26,D.Lgs 105/2018



Entro 28 Febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 Maggio di ogni anno per la definitiva approvazione

Entro il 30 giugno di ogni anno l'Associazione dovrà comunicare al RUTS il bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 maggio di ogni anno per la definitiva approvazione..

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 35. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto che ne nomina in liquidatore.

In caso di estinzione scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n.117

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art.35/b Disposizione Transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Norma finale

Art. 36. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e in particolare la legge 06 giugno 2016, n.106 ed i d.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.) e, per quanto in essa non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.